Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 28 GIUGNO 1980:

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.

(3538)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.
Sostituzione di un componente della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto che determina la composizione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1979, con il quale è stata costituita la citata commissione;

Vista la richiesta avanzata dal Ministero dell'interno per la sostituzione del dott. Alfredo Gaito, destinato ad altro incarico, con il dott. Pietro Donniacuo;

Decreta:

Il dott. Pietro Donniacuo è nominato componente della commissione centrale per il facchinaggio, in sostituzione del dott. Alfredo Gaito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 34

(5559)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.
Assegnazione al comune di Bassano del Grappa di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Bassano del Grappa in data 29 ottobre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Bassano del Grappa un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(6100)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Ivrea di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Ivrea in data 2 novembre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Ivrea un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5972)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 5 settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 25 settembre 1978, 26 settembre 1978 e 21 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6222)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Dichiarazione della crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Considerato che nelle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 10 febbraio al 7 agosto 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(6218)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Denuncia della produzione 1979 di ciliege conservate allo sciroppo da parte delle industrie di trasformazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1460/80 del Consiglio del 9 giugno 1980, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1467/80 della commissione del 10 giugno 1980, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate, i duroni e le altre ciliege dolci e le amarene sciroppate;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le ciliege conservàte allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla produzione 1979;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo non può superare, per ogni singola azienda, l'83,45 % delle quantità di prodotto trasformato nell'anno 1979, nel caso di duroni o altre ciliege dolci sciroppate, l'89,73 % nel caso di amarene sciroppate.

Art. 2.

Ai fini della determinazione dell'aiuto di cui al precedente art. 1 e del limite usufruibile, posto dalla normativa citata in epigrafe, le industrie di trasformazione che intendono produrre nel corrente anno ciliege allo sciroppo, devono denunciare, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, le quantità dello stesso prodotto trasformato nel 1979, distinte in duroni o altre ciliege dolci sciroppate e in amarene sciroppate.

Art. 3.

Le quantità di prodotto dichiarato ai sensi del precedente art. 2 dovranno inequivocabilmente risultare dalle scritture aziendali, dalle fatture, sia relative all'acquisto del prodotto fresco che al prodotto trasformato venduto, dalle eventuali giacenze di magazzino e da ogni altro valido documento che dovesse essere richiesto dalle autorità all'uopo investite per un rigoroso riscontro delle denuncie effettuate.

Art. 4.

Al fine di facilitare l'inizio dei lavori di trasformazione del prodotto di cui al precedente art. 1, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attesa la regolamentazione comunitaria, comunicherà, ove ricorrano le condizioni, ad ogni singola azienda, a mezzo telegramma, le quantità che ciascuna ditta è abilitata a produrre e per le quali può chiedere l'aiuto comunitario, riservandosi la facoltà di autorizzare inizialmente solo una quota parte della lavorazione attribuibile a ciascuna azienda.

Art. 5.

Nel caso che le quantità di prodotto autorizzato in via provvisoria o definitiva, non dovessero essere confermate dalle verifiche di cui al precedente art. 2, le quantità stesse trasformate non potranno fruire dell'aiuto comunitario previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

I trasformatori che non hanno prodotto ciliege allo sciroppo nel 1979 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso, specificando se trattasi di duroni e altre ciliege dolci o di amarene.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

(6099)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Proroga della decorrenza degli effetti della fusione della Cassa di risparmio molisana e del Monte di credito su pegno « Orsini » nella « Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini », in Campobasso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, concernente « disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 ha espresso parere favorevole in ordine alle modalità della fusione deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso e del Monte di credito su pegno Orsini di prima categoria, con sede in Benevento, nonché sulle connesse nuove norme statutarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, n. 615, con il quale è stata disposta la fusione della predetta Cassa di risparmio molisana e del citato Monte di credito su pegno « Orsini », nella « Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini », con sede in Campobasso;

Visti i propri decreti in data 4 gennaio, 20 marzo e 22 maggio 1980 numeri 720507, 720843 e 721105, con i quali è stata fissata e successivamente prorogata la decorrenza degli effetti della summenzionata fusione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente l'anzidetto termine;

Decreta:

A modifica di quanto in precedenza disposto, il termine dal quale decorrono gli effetti della fusione tra la Cassa di risparmio molisana ed il Monte di credito su pegno « Orsini », di prima categoria, è prorogato fino al 30 settembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6295)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1980.

Modificazioni ai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978, relativi al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento n. 803/68/CEE del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'accertamento del valore in dogana delle merci ed in particolare l'art. 14-*bis;*

Visto il testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, e successive modificazioni, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione di una procedura particolare di sorveglianza all'importazione di taluni prodotti tessili, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 18 luglio 1978, concernente l'istituzione di una procedura particolare di sorveglianza all'importazione di taluni prodotti tessili, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 21 dicembre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1979, che prevede, tra l'altro, l'attuazione di un efficiente controllo delle importazioni dei prodotti tessili al fine di impedire le frodi doganali;

Ritenuta l'opportunità di modificare la procedura della sorveglianza in parola:

Decreta:

Art. 1.

La sorveglianza particolare alla importazione dei prodotti tessili, di cui agli allegati ai decreti ministeriali del 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978, effettuata mediante autorizzazioni ministeriali da rilasciarsi in via automatica previo esame dell'attestazione tecnica, viene modificata come segue:

L'autorizzazione automatica per le merci comprese nei citati allegati verrà rilasciata in via automatica sulla base della domanda dell'importatore, corredata della fattura di acquisto della merce.

L'attestazione tecnica relativa alla autorizzazione redatta su apposito modulo prenumerato dovrà essere presentata dall'importatore direttamente in dogana ed una copia della stessa attestazione tecnica, priva del nome dell'operatore, dovrà essere inviata, a cura dello stesso, alla « Stazione sperimentale per la cellulosa, carta, e fibre tessili vegetali » sita a Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, c.a.p. 20133.

La suddetta procedura rimane stabilita anche per le merci citate soggette a restrizioni quantitative da talune origini e quindi sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

La dogana, qualora sorgano dubbi circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce, potrà servirsi anche degli ulteriori elementi di giudizio trasmessi dalla summenzionata stazione sperimentale.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(6296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 29/1980. Adeguamento delle tariffe idriche: Acquedotto del Monferrato S.p.a. - Torino; Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari; Consorzio interprovinciale «Alto Calore» - Avellino; Consorzio interprovinciale acquedotto Euganeo-Berico - Padova; Ente acquedotti siciliani - Palermo; E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - Cagliari; Ente sardo acquedotti e fognature - Cagliari; Consorzio per l'acquedotto del Basso Piave - San Donà di Piave - Venezia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1948, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP numeri 45-46/1974 del 4 ottobre 1974, relativi al nuovo sistema per la determinazione delle tariffe idriche, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Visti i provvedimenti CIP: n. 9/1979 del 6 marzo 1979, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per l'Acquedotto del Monferrato S.p.a. - Torino, per l'Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari, per il Consorzio interprovinciale «Alto Calore» - Avellino, per il Consorzio interprovinciale Euganeo-Berico - Padova; n. 44/1976 del 30 novembre 1976, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per l'Ente acquedotti siciliani - Palermo; n. 6/1976 del 12 marzo 1976 relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per l'Ente sardo acquedotti e fognature Cagliari; n. 16/1977 del 5 aprile 1977 relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio per l'acquedotto del Basso Piave - San Donà di Piave - Venezia;

Considerato che per gli acquedotti che operano in più province è necessario l'intervento diretto del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974;

1) ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO S.P.A. - TORINO

A) *Usi domestici*:

per il consumo di 80 mc/anno per famiglia	L.	240/mc
per i consumi compresi tra mc 80/anno ed il minimo impegnato	»	390/mc
per i consumi eccedenti il minimo impegnato:		
1) dal minimo sino ad una volta e mezza	»	560/mc
2) da una volta e mezzo a due volte	»	640/mc
3) oltre due volte	»	700/mc

B) *Usi industriali, commerciali ed altri*:

per il minimo impegnato	L.	390/mc
dal minimo ad una volta e mezzo	»	560/mc
da una volta e mezzo a due volte	»	640/mc
oltre due volte	»	700/mc

C) *Fornitura ai comuni sub-distributori*:

tariffa unica	L.	310/mc

2) ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI

A) *Usi domestici*:

quantitativo impegnato mc 73/anno	L.	160/mc
da mc 73,01 a 110 mc/anno	»	200/mc
da mc 110,01 a mc 146/anno	»	270/mc
oltre mc 146/anno	»	350/mc

B) *Usi industriali, commerciali e agricoli*:

quantitativo impegnato	L.	200/mc
oltre	»	270/mc

C) *Usi pubblici* (comuni, ferrovie dello Stato, Marina militare ed enti pubblici):

quantitativo impegnato	L.	160/mc
oltre	»	200/mc

D) *Uso navi e natanti*:

forniture diurne	L.	350/mc
forniture notturne	»	400/mc

E) *Concessioni provvisorie*:

senza limitazione	L.	400/mc

F) *Pozzetti di lavaggio*:

senza limitazione	L.	160/mc

3) CONSORZIO INTERPROVINCIALE «ALTO CALORE» - AVELLINO

A) *Usi domestici*:

fino a mc 18 a trimestre	L.	140/mc
da mc 18,01 a fino a mc 36 o mc 45 a trimestre	4	160/mc
fino ad una volta e mezzo il quantitativo contrattualmente impegnato	»	400/mc
oltre una volta e mezzo e fino a due volte il quantitativo contrattualmente impegnato	»	550/mc
oltre due volte il quantitativo contrattualmente impegnato	»	650/mc

B) *Usi industriali e commerciali*:

fino al quantitativo contrattualmente impegnato	L.	160/mc
fino ad una volta e mezzo il quantitativo contrattualmente impegnato	»	400/mc
oltre una volta e mezzo e fino a due volte il quantitativo contrattualmente impegnato	»	550/mc
oltre due volte il quantitativo contrattualmente impegnato	»	650/mc

C) *Usi temporanei*:

fino al quantitativo contrattualmente impegnato	L.	360/mc
fino ad una volta e mezzo il quantitativo contrattualmente impegnato	»	620/mc
oltre una volta e mezzo e fino a due volte il quantitativo contrattualmente impegnato	»	700/mc
oltre due volte il quantitativo contrattualmente impegnato	»	750/mc

D) *Forniture ai comuni sub-distributori*:

senza limitazione dei consumi	L.	135/mc

E) *Fontanini pubblici ed idranti stradali*:

senza limitazione dei consumi	L.	140/mc

4) CONSORZIO INTERPROVINCIALE ACQUEDOTTO EUGANEO-BERICO - PADOVA

A) *Usi domestici*:

fino a mc 9/mese (minimo garantito mc 7,5/mc)	L.	88/mc
da mc 9,01 a mc 12/mese	»	150/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese	»	180/mc
da mc 18,01 a mc 24/mese	»	200/mc
oltre mc 24/mese	»	260/mc

B) *Uso rurale*:

fino a mc 15/mese	L.	88/mc
da mc 15,01 a mc 22/mese	»	150/mc
da mc 22,01 a mc 30/mese	»	180/mc
da mc 30,01 a mc 44/mese	»	200/mc
oltre mc 44/mese	»	260/mc

C) *Altri usi*:

fino a mc 12/mese	L.	150/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese	»	180/mc
da mc 18,01 a mc 24/mese	»	200/mc
oltre mc 24/mese	»	260/mc

5) - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - PALERMO

A) *Utenze domestiche*:

fino a mc 20/trimestre . . . L. 230/mc
da mc 20,01 a mc 30/trimestre . . . » 260/mc
da mc 30,01 a mc 40/trimestre . . . » 700/mc
oltre mc 40/trimestre . . . » 975/mc

B) *Utenze industriali, commerciali e temporanee*:

fino al quantitativo impegnato . . . L. 260/mc
oltre il quantitativo impegnato . . . » 975/mc

C) *Utenze derivate dalle condotte esterne al perimetro urbano*:

fino al quantitativo impegnato . . . . L. 700/mc
oltre il quantitativo impegnato . » 975/mc

D) *Forniture alle ferrovie dello Stato, ad enti e per gli usi pubblici*:

fino al quantitativo impegnato . . . . L. 260/mc
oltre il quantitativo impegnato . . » 635/mc

E) *Forniture a comuni ed acquedotti sub distributori*:

fino al quantitativo impegnato . L. 140/mc
oltre il quantitativo impegnato . . » 260/mc

6) E.T.F.A.S. - ENTE DI SVILUPPO IN SARDEGNA - CAGLIARI

A) *Uso domestico*:

fino a mc 12/trimestre . . L. 120/mc
da mc 21,01 a mc 45/trimestre . . » 200/mc
oltre mc 45/trimestre . . . . » 235/mc

B) *Usi industriali, commerciali e temporanei*:

fino alla portata impegnata dall'utente L. 200/mc
oltre la portata impegnata dall'utente e fino ad una volta e mezzo la stessa . » 250/mc
per i consumi eccedenti . . . . » 365/mc

7) ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE CAGLIARI

A) *Usi domestici*:

fino a 21 mc/trimestre . L. 110/mc
da mc 21,01 a mc 31/trimestre . . . » 200/mc
da mc 31,01 a mc 41/trimestre . . . » 300/mc
oltre mc 41/trimestre . . . » 340/mc

B) *Usi industriali e commerciali*:

fino al quantitativo contrattualmente impegnato . . L. 200/mc
oltre il quantitativo contrattualmente impegnato . . . . . . » 300/mc

C) *Forniture a comuni sub-distributori*:

a bocca di serbatoio . . . . L. 120/mc

D) *Consumi comunali per gli usi civici*:

tariffa unica . . . . L. 100/mc

8) CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL BASSO PIAVE - SAN DONÀ DI PIAVE - VENEZIA

A) *Usi domestici*:

fino a mc 8/mese . . . . L. 80/mc
da mc 8,01 a mc 16/mese . . . . . » 120/mc
oltre mc 16/mese . . » 165/mc

B) *Usi comunali e uffici*:

fino al minimo contrattuale impegnato . L. 120/mc
oltre il minimo contrattuale impegnato . » 165/mc

C) *Usi agricoli, industriali e utenze speciali*:

fino al minimo contrattuale impegnato . L. 80/mc
oltre il minimo contrattuale impegnato . » 165/mc

D) *Usi pubblici*:

tariffa unica . . . L. 80/mc

E) *Canoni annui per idranti* . . . L. 15.000/cad.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(6302)

Provvedimento n. 31/1980. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. in data 27 ottobre 1971, concernente un nuovo metodo di analisi tecnico-economico di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. del marzo 1975 con la quale sono state precisate le operazioni relative alla realizzazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 17 dicembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 7 dicembre 1977;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

1) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile e l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 31/1980 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione una volta applicato non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 31/1980, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

4) Le aziende farmaceutiche, produttrici, interessate alle variazioni di prezzo di cui all'elenco allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi — entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* — istanza in carta da bollo per il riesame delle determinazioni di prezzo adottate.

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subìto variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non hanno effetto sospensivo.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Bayercillin - Bayer		
15 cpr 250 mg	21130	2.520
9 cpr 250 mg	21130	1.710
bb scir 80 ml	21130A	1.280
mega 10 cpr	211301	3.870
Granugenolo - Knoll		
pasta 50 g	08067A	1.290
Kayexalate - Winthrop		
pv 453 g	21394	13.380
Micranet - Ogna		
1 cts	09917	110
12 cts	09917	640
Midolan - Midy		
10 conf	10986A	770
2 conf	10986A	210
Mucidan - Sir		
100 cpr	05353D	1.700
25 cpr	05353D	970
pom 12,5 g	05353A	890
Regitin - Ciba Geigy		
20 cpr 20 mg	05888	880
5 f 1 ml	05888A	1.150
Ritalin - Ciba Geigy		
20 cpr 10 mg	10489	1.100
5 f+5 f solv	10489A	1.780
Vitialgin - Viti		
10 cpr	10220	600
2 cpr	10220	170
20 cpr 0,50 g	10220	800
Yomesan - Bayer		
4 cpr	18725	1.110

(6303)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 20 maggio 1980, n 208/Div. 1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare un immobile urbano sito in Firenze, via Maragliano, 77, dalla Soc. Maconf dei fratelli Faldi, da destinare all'istituto di chimica generale del suddetto Ateneo.

(6145)

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 21 maggio 1980, n. 1183/80 Div. A/2, l'Università degli studi di Padova e stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Padova, via Ospedale, angolo via C. Battisti, di proprietà dell'ospedale civile di Padova, al fine di dare sede allo svolgimento di importanti servizi sanitari e amministrativi dell'Ateneo.

(6146)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 23 maggio 1980, n. 6670 Div. 1, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Giovanni Maria Cornaggia Medici, consistente in una somma di L. 10.000.000.

(6147)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Tiglio 2°», in Treviolo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1980, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Tiglio 2°», in Treviolo (Bergamo), costituita in data 6 marzo 1974 per atto a rogito del notaio dott. Giovanni Battista Anselmo ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il sig. Emilio Barca.

(6262)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale di revoca n. 5445/R del 19 novembre 1979 (elenco n. 187 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980, parte prima, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3, numero d'ordine 34, al numero di registrazione, dove si legge: «21022 *e successivi*» si deve invece leggere: «21022»;

pag. 3, numero d'ordine 38, dove si legge: «*Eparlisa* in tutte le sue confezioni» si deve invece leggere: «*Eparlisan* in tutte le sue confezioni»;

pag. 4, numero d'ordine 76, dove si legge: «*Dr. Formenti S.p.a., via Correggio, 45, Milano*» si deve invece leggere: «*Eaton Laboratories Inc. di Norwich, New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla S.p.a. Dr. Formenti, via Correggio, 45, Milano*»;

pag 6, numero d'ordine 121, al numero di registrazione, dove si legge: «10776/*A*» si deve invece leggere: «10776»;

pag. 6, numero d'ordine 122, dove si legge: «*Lunaz*, in tutte le sue confezioni e preparazioni» si deve invece leggere: «*Lunal* in tutte le sue confezioni e preparazioni»;

pag 6, numero d'ordine 143, al numero di registrazione, dove si legge: «2987 e successivi» si deve invece leggere: «2987/*A* e successivi»;

pag. 8, numero d'ordine 195, al numero di registrazione, dove si legge: «*15771* e successivi» si deve invece leggere: «*4781* e successivi».

(6157)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 610 mod. 241 D.P. — Data: 14 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Desaler Ernesto, nato a Bolzano il 24 agosto 1893. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 25 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,30	837,30	837,40	837,30	—	—	837,20	837,30	837,30	837,30
Dollaro canadese	727,40	727,40	727,50	727,40	—	—	726,90	727,40	727,40	727,40
Marco germanico	473,47	473,47	473 —	473,47	—	—	473,51	473,47	473,47	473,50
Fiorino olandese	432,05	432,05	432,10	432,05	—	—	432,07	432,05	432,05	432 —
Franco belga	29,588	29,588	29,60	29,588	—	—	29,593	29,588	29,588	29,60
Franco francese	204,04	204,04	203,95	204,04	—	—	204 —	204,04	204,04	204,05
Lira sterlina	1953,70	1953,70	1954,50	1953,70	—	—	1953,90	1953,70	1953,70	1953,70
Lira irlandese	1771,20	1771,20	1774 —	1771,20	—	—	1772 —	1771,20	1771,20	—
Corona danese	152,81	152,81	152,80	152,81	—	—	152,80	152,81	152,81	152,80
Corona norvegese	172,32	172,32	172,50	172,32	—	—	172,34	172,32	172,32	179,30
Corona svedese	200,83	200,83	200,80	200,83	—	—	200,85	200,83	200,83	200,85
Franco svizzero	511,49	511,49	511,75	511,49	—	—	511,50	511,49	511,49	511,50
Scellino austriaco	66,619	66,619	66,68	66,619	—	—	66,635	66,619	66,619	66,60
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,12	17 —	—	—	17,10	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,932	11,932	11,93	11,932	—	—	11,936	11,932	11,932	11,93
Yen giapponese	3,846	3.846	3,87	3,846	—	—	3,849	3,846	3,846	3,84

Media dei titoli del 25 giugno 1980

Rendita 5 % 1935	65,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	82,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,500
» » » » 1- 3-1979/81	98,900
» » » » 1- 7-1979/81	98,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,500
» » » » 1-12-1979/81	97,375
» » » » 1- 5-1979/82	98,750
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,800
» » » » 1- 1-1980/82	98,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » 12 % 1-10-1983	92,975
» » » 12 % 1- 1-1984	92,775
» » » 12 % 1- 4-1984	92,975
» » » 12 % 1-10-1984	92,600
» » » 12 % 1-10-1987	91,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1980

Dollaro USA	837,25
Dollaro canadese	727,15
Marco germanico	473,49
Fiorino olandese	432,06
Franco belga	29,59
Franco francese	204,02
Lira sterlina	1953,80
Lira irlandese	1771,60
Corona danese	152,805
Corona norvegese	172,33
Corona svedese	200,84
Franco svizzero	511,495
Scellino austriaco	66,627
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	11,934
Yen giapponese	3,847

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Gaetano Crepaldi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alessandro Ventura, direttore dell'istituto di gerontologia e geriatria dell'Università di Perugia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 4 marzo 1980 in sostituzione del prof. Gaetano Crepaldi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 255

(5764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centosessantadue posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centosessantadue posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana — indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980 — avranno luogo a Roma, nei giorni 8 e 9 settembre 1980, alle ore otto, presso i seguenti locali:

aula magna della Pontifica Università di S. Tommaso, largo Angelicum n. 1, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B e Z;

palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: C e D;

palazzo dei congressi - EUR, piazzale Kennedy, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X e Y.

(6242)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Augusta.

Con decreto n. 4607 del 10 maggio 1980 è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Augusta, bandito con decreto n. 2787 del 10 marzo 1980.

Il termine utile per la presentazione delle domande, corredate da titoli e documenti, scade alle ore 12 del giorno 30 agosto 1980.

(6199)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale maggiore « C.A. Pizzardi »:

un posto di aiuto di malattie infettive.

Policlinico « S. Orsola »:

un posto di assistente di cardiochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il concorrente nominato, entro trenta giorni dalla data di partecipazione della nomina e prima di assumere servizio, dovrà rilasciare formale dichiarazione di impegno in ordine alla disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia, a pena di decadenza, senza necessità di diffida od altra formalità di sorta.

La firma in calce alla predetta dichiarazione dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Inoltre, il concorrente ad un posto di assistente di cardiochirurgia dovrà rilasciare analoga formale dichiarazione di impegno in ordine all'accettazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2127/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(2137/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2129/S)

OSPEDALE « BARONE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(2125/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(2138/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2136/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale di Matera:

un posto di primario della divisione di oculistica;

un posto di assistente della sezione di dialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi - dell'ente in Matera.

(2133/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di gastroenterologia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di chirurgia vascolare;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di audiologia;

un posto di aiuto di dietetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2135/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(2121/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(2122/S)

OSPEDALE « SANT'ANNA » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(2123/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2124/S)

R E G I O N I

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1980, n. **21.**

Modifica della legge n. 25 dell'11 agosto 1979 per l'adeguamento del calendario venatorio 1979-80 alla convenzione internazionale di Parigi concernente la protezione degli uccelli recepita dallo Stato italiano con legge 24 novembre 1978, n. 812.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1979 relativo alla variazione dell'elenco delle specie cacciabili, la legge regionale 11 agosto 1979, n. 25, concernente il calendario venatorio regionale per l'annata 1979-80 è modificata come segue:

a) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 10 marzo 1980 »;

b) il punto 3) del quarto comma del citato art. 5 è sostituito dal seguente:

« 3) specie cacciabili fino al 28 febbraio 1980: alzavola, canapiglia, cesena, chiurlo, combattente, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima minore, tottavilla »;

c) il punto 6) del quarto comma del citato art. 5 è sostituito dal seguente:

« 6) specie cacciabili fino al 10 marzo 1980: allodola, beccaccino, cappellaccia, codone, colombaccio, cornacchia nera, corvo, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, pavoncella, piviere, porciglione, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, volpe »;

d) gli orari per l'esercizio venatorio nel mese di marzo di cui all'art. 6 sono sostituiti con l'orario seguente:

« Nel periodo 1°-10 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,30 »;

e) il secondo comma dellart. 10 è sostituito dal seguente:

« L'uso del cane, dal 18 agosto al 29 febbraio, è consentito solamente nelle giornate di caccia; dal 1° marzo al 10 marzo, è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio regionale »;

f) l'ottavo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all'assessorato regionale alla caccia entro e non oltre il 31 marzo 1980 il numero dei tesserini rilasciati ».

Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 aprile 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **22.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. **23.**

Provvedimenti per favorire un organico sviluppo del movimento cooperativo nei settori produttivi extragricoli e dei servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 6, settimo e ottavo comma, dello statuto e per favorire la riqualificazione dell'apparato produttivo, la Regione promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono predisposti dalla giunta regionale programmi triennali degli interventi da presentarsi al consiglio regionale per l'approvazione secondo i tempi e le modalità previsti per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento.

Il programma triennale stabilisce gli obiettivi generali, in collegamento con le linee d'indirizzo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, e si articola in piani annuali.

Il piano annuale viene presentato dalla giunta al consiglio regionale secondo i tempi e le modalità previsti per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento e deve corrispondere a questo per l'indicazione finanziaria.

Art. 3.

E' istituita la consulta regionale della cooperazione.

Essa viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

il presidente della giunta regionale o un assessore delegato con funzioni di presidente;

il presidente della commissione consiliare competente;

due membri per ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e da dette organizzazioni designati;

cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione ed eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della consulta, in relazione agli specifici argomenti oggetto di esame, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative nonché rappresentanti delle organizzazioni culturali e di altre formazioni sociali ed economiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale.

La consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale.

Art. 4.

La consulta regionale della cooperazione collabora con il consiglio e la giunta regionale e formula proposte e pareri su:

1) problemi della cooperazione in rapporto al contesto socio-economico regionale, utilizzando all'uopo, oltre alle forze di cui è espressione, ogni altro strumento utile;

2) programmi ed interventi predisposti dalla giunta regionale in materia di cooperazione al fine di ottenere un coordinato utilizzo delle risorse;

3) progetti e programmi di sviluppo della cooperazione di cui all'art. 1 della presente legge;

4) criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per le finalità di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge.

Art. 5.

Per la raccolta di informazioni economico-statistiche da utilizzarsi per la programmazione regionale, la giunta istituisce uno schedario regionale della cooperazione.

Art. 6.

La regione Marche, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione nei diversi settori produttivi extragricoli e dei servizi anche mediante un'adeguata formazione professionale cooperativa attraverso i piani di cui alla legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, è autorizzata a concedere contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute per:

lo svolgimento di programmi di promozione e divulgazione;

l'assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative attraverso la realizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione di aziende cooperative;

ricerche e progettazioni finalizzate nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo regionale.

Art. 7.

Per ottenere i contributi relativi alle iniziative previste dal precedente articolo le organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute devono presentare alla giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da:

a) elenco delle cooperative e consorzi associati, distinti per settore, con l'indicazione del numero dei soci che le compongono e l'ammontare delle attività, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) programma delle iniziative che si intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità e tempi di effettuazione;

c) preventivo di massima della spesa.

La giunta regionale nel piano annuale propone l'entità dei contributi da assegnarsi alle associazioni regionali delle cooperative sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 40 per cento in misura proporzionale al numero delle cooperative e dei consorzi associati, al numero dei soci che ne fanno parte e dal volume di attività, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto dei programmi di assistenza, sviluppo, studio e progettazione delle associazioni di cui al precedente art. 6;

b) per il 60 per cento tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base anche alla ripartizione a livello nazionale dei contributi erogati dal Ministero del lavoro.

Art. 8.

Le organizzazioni regionali della cooperazione per concorrere all'assegnazione di nuovi contributi sono tenute a presentare entro dodici mesi dall'accoglimento della domanda una dettagliata relazione sull'attività svolta in base al programma precedentemente approvato ed il consuntivo delle spese sostenute.

In particolare per le ricerche e progettazioni di cui all'ultimo punto dell'art. 6 i beneficiari debbono produrre anche i risultati della ricerca e i relativi elaborati tecnici.

Art. 9.

Per le finalità e nelle materie di cui all'art. 1 della presente legge la regione Marche concede contributi, alle aziende cooperative di produzione e lavoro e ai loro consorzi sulle operazioni di credito effettuate per la costituzione e ammodernamento delle stesse aziende cooperative compresi la costituzione e l'ampliamento di consorzi fra le stesse per ciò che riguarda la costruzione, l'ampliamento di stabilimenti e magazzini e l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Il contributo in conto interessi potrà ridurre fino al 50 per cento il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito di cui al presente articolo; tale contributo riguarda le operazioni della durata massima di 10 anni.

Delle operazioni creditizie di cui al comma precedente la giunta regionale dà notizia ai comuni interessati.

Il contributo del presente articolo può essere esteso anche alle operazioni di locazione finanziaria (leasing) nel rispetto dei limiti previsti dai commi precedenti.

Per gli stessi interventi i benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze ottenute da altre leggi nazionali o regionali.

Art. 10.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1980, le seguenti spese:

a) per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6 lire 200 milioni;

b) per il concorso negli interessi su operazioni di credito di durata decennale, di cui al precedente art. 9, un limite d'impegno di lire 400 milioni.

Per gli anni successivi al 1980, l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla lettera *a*) del comma precedente sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al precedente art. 10, sono iscritte:

a) per l'anno 1980: a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 con la denominazione:

2612204. — « Contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperativa nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative » con la dotazione di competenza e di cassa di . L. 200.000.000

2612206. — « Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi » con la dotazione di competenza e di cassa di » 400.000.000

b) per gli anni successivi, a carico dei corrispondenti capitoli.

Alla copertura degli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente art. 6 si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1980, mediante riduzione, per l'importo di lire 200 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri da parte corrente concernenti le funzioni normali », elenco 2, partita n. 18;

b) per gli anni successivi, con il provento delle entrate tributarie della Regione.

Agli oneri relativi agli interventi di cui al precedente art. 9, si fa fronte:

a) per l'anno 1980, mediante riduzione, per l'importo di lire 400 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali » elenco n. 2 partita n. 17;

b) per gli anni 1981 e 1982 con le somme previste nel bilancio pluriennale 1981-82 ed iscritte al programma 6122;

c) per gli anni dal 1983 e successivi, mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del fondo di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 aprile 1980

MASSI

(4741)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **10.**

Norme regionali in materia di diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* - *n.* 54 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1.

Al fine di concorrere allo sviluppo di condizioni che rendano effettivo l'esercizio del diritto allo studio, sia nell'ambito della prima scolarità, sia con riferimento a processi di formazione ricorrente, e nelle più ampie prospettive di una permanente attività di promozione e di realizzazione del diritto alla cultura, la Regione, le province e i comuni promuovono e svolgono nell'ambito delle rispettive competenze, le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) promuove la piena scolarizzazione nella scuola materna;

b) assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico;

c) favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi;

d) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

e) promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture scolastiche ordinarie;

f) eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale che ostacolano l'effettivo accesso alla cultura.

Art. 2.

Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 1, l'amministrazione regionale — oltre alle iniziative in materia di medicina scolastica e di trasporto degli studenti separatamente disciplinate, agli interventi di assistenza scolastica previsti dall'art. 1, punto 1), lettera *b*) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e dalla legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, ed agli speciali contributi di cui alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, a favore degli organi collegiali delle assemblee e comitati dei genitori, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena — è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

a) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;

b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici;

d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;

e) iniziative di orientamento, ad integrazione di quelle previste all'art. 4, lettera *e*) della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42;

f) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;

g) interventi di carattere individuale, mediante il pagamento della retta per l'accoglimento gratuito o semigratuito in convitti e residenze a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, nonché degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, frequentanti scuole secondarie superiori e istituti di istruzione artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ovvero, ove ciò non sia possibile, sotto forma di sussidi in denaro;

h) iniziative, in concorso a programmi statali o comunitari, per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano e la frequenza alla scuola dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati;

i) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni;

l) interventi per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici;

m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena, nonché interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella Regione;

n) iniziative ed interventi finalizzati ad attuare uno stretto collegamento tra scuola e lavoro mediante periodi di attività pratico-lavorativa per gli studenti, guidata dai rispettivi consigli d'istituto, presso aziende ed enti.

Art. 3.

Degli interventi previsti dal precedente articolo sono ammessi a fruire gli alunni delle scuole materne statali e non statali, nonché gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, ad eccezione delle università.

Art. 4.

I destinatari degli interventi previsti dall'art. 2, punto b), contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi.

Sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti appartenenti a famiglie in condizioni di particolare disagio economico.

Art. 5.

All'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 2 provvedono:

per i punti «a», «b», «c» e «d» i comuni, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua di insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;

per il punto «e» la Regione, anche per il tramite delle strutture dell'istituto regionale per la formazione professionale;

per i punti «f» e «g» le province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, che dovranno essere utilizzate dalle province stesse sulla base dei programmi annualmente predisposti dai consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua di insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;

per il punto «h» la Regione, nell'ambito dell'ordinamento scolastico;

per il punto «i» la Regione;

per il punto «l» la Regione, avvalendosi di norma dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi;

per il punto «m» la Regione, anche avvalendosi degli enti locali;

per il punto «n», la Regione, sulla base di appositi programmi annuali e pluriennali, predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, con i consigli d'istituto e gli studenti interessati, e sentita la competente commissione consiliare permanente.

I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) del precedente art. 2, sono acquisiti al patrimonio delle scuole; le attrezzature didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisite al patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e l'arredamento.

Art. 6.

I fondi per gli interventi di cui ai punti «a», «b», «c» e «d» del precedente art. 2, sono ripartiti annualmente fra i distretti con il seguente criterio:

per il 75% in proporzione alla popolazione scolastica frequentante le scuole di ciascun distretto;

per il 25% in proporzione alla superficie di ciascun distretto.

Il piano di ripartizione di cui al comma precedente è deliberato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, di concerto con gli assessori interessati ad altri interventi concernenti il diritto allo studio, ivi comprese le iniziative previste al primo capoverso del precedente art. 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Il piano stesso è trasmesso ai distretti scolastici e alla commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, i quali nei sessanta giorni successivi elaborano, previe opportune intese con gli enti locali territoriali competenti, i prorammi di intervento previsti dall'art. 5.

Detti programmi dovranno assicurare, anche in deroga ai limiti del piano di ripartizione, il livello raggiunto dagli interventi previsti dalla legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e favorire l'estensione del tempo pieno a tutta la scuola dell'obbligo, in particolare nelle sedi in cui il tempo pieno sia parzialmente operante.

Decorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione provvede all'erogazione dei fondi ai comuni in base ai programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali e dalla commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 o, in mancanza, autonomamente.

Art. 7.

Per gli interventi previsti dal punto «m» dell'art. 2 della presente legge, è riservata una quota pari all'1% dei fondi complessivamente stanziati per la promozione del diritto allo studio.

Art. 8.

Gli interventi regionali previsti dagli articoli precedenti sono destinati a finanziarie iniziative e attività dell'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio di competenza.

Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate, nè impegnate dai soggetti beneficiari, sono computate per l'anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 9.

Le funzioni in materia di assistenza a favore degli studenti universitari competono, fintantochè non saranno trasferite alla Regione, alle opere universitarie delle università degli studi della Regione le quali a tal fine si avvalgono, oltrechè di proventi propri, di apposite sovvenzioni regionali.

Le sovvenzioni vengono determinate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la competente commissione consiliare, in base ad un programma annuale di interventi proposto da ciascuna opera universitaria.

Quando gli studenti, che siano residenti nella Regione, frequentino università all'estero, le sovvenzioni o gli assegni di studio sono erogati direttamente dall'amministrazione regionale.

Capo III

SOPPRESSIONE DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI

Art. 10.

I patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il patrimonio degli enti soppressi è trasferito ai comuni sedi degli enti medesimi.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'ente soppresso invia al sindaco del comune una relazione in cui sono indicati il bilancio annuale della propria attività e l'elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà o a disposizione.

Nei trenta giorni successivi il sindaco del comune invierà alla Regione la relazione di cui al precedente comma; sottoscrivendola se concorda o in caso contrario esprimendo le proprie osservazioni.

Nel primo caso il passaggio dei beni avviene alla data della sottoscrizione da parte del sindaco; nel secondo caso

l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali attribuirà con proprio decreto i beni da trasferire.

Qualora il presidente dell'ente soppresso non provveda alla compilazione della relazione, vi provvederà in via sostitutiva il sindaco del comune, inviandola all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali per la emanazione del decreto di trasferimento.

Art. 11.

L'amministrazione regionale, per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, può avvalersi, in posizione di comando disposta dall'amministrazione di provenienza, degli insegnanti elementari di ruolo già assegnati, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio della Regione, per i servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, ed in servizio presso i medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 20 unità.

A detto personale si applicano le norme previste dall'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

I fondi stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per le finalità di cui alla presente legge sono destinati a finanziare gli interventi per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

Per l'attuazione degli interventi previsti ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dell'art. 2 della presente legge per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81, le sovvenzioni saranno erogate ai comuni e alle province secondo i criteri che saranno fissati dall'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, in sostituzione dei programmi previsti dal precedente art. 5.

Art. 13.

Con appositi regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, verranno disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui alle lettere «*a*» ed «*n*» nel precedente art. 2.

Art. 14.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni regionali previste dalla presente legge, di presentare all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con le sovvenzioni ricevute, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che le medesime sono state impiegate in conformità dei fini per i quali sono state erogate.

Gli interventi regionali previsti dalla presente legge comprendono anche l'onere relativo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 15.

In relazione all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 1° settembre 1966, n. 25; 7 agosto 1967, n. 18; 25 agosto 1971, n. 42 - capo III e V; 27 agosto 1975, n. 62; 23 dicembre 1977, n. 61 - capo III e loro successive modifiche ed integrazioni.

Gli atti emessi ed i procedimenti iniziati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia e rispettivamente vengono condotti a termine in base alle disposizioni precedentemente in vigore.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 17.450 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui L. 8.650 milioni per l'esercizio 1980.

L'onere di L. 17.450 milioni fa carico al cap. 2942 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, già compreso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio stesso, il cui stanziamento, pari a L. 13.200 milioni per il piano, di cui L. 4.400 milioni per l'esercizio 1980, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a L. 4.250 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di L. 4.250 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrispondente alla quota non utilizzata nell'esercizio 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 17.

Per le finalità di cui all'art. 9 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.200 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui L. 1.100 milioni per l'esercizio 1980.

L'onere di L. 2.200 milioni fa carico al cap. 2943 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, già compreso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio stesso, il cui stanziamento, pari a L. 1.620 milioni per il piano, di cui L. 540 milioni per l'esercizio 1980, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a L. 580 milioni per il piano, di cui L. 560 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di L. 580 milioni si provvede come segue:

per L. 30 milioni, di cui L. 10 milioni per l'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal cap. 2944 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che conseguentemente viene soppresso.

Per le restanti L. 550 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale scritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata nell'esercizio 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

La denominazione del cap. 2943 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene così modificata: «Sovvenzioni per l'assistenza a favore degli studenti universitari».

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 maggio 1980

COMELLI

(5806)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801760)